

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 32

**La Varia di Palmi quale patrimonio culturale regionale.**

(BURC n. 171 del 02 agosto 2023)

**Art. 1**

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Calabria promuove misure di sostegno, valorizzazione e salvaguardia in favore del patrimonio culturale regionale calabrese, in armonia con gli obblighi internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni dello [Statuto](#) regionale e delle relative norme di attuazione, nonché nel rispetto del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)).

**Art. 2**

*(La Varia di Palmi quale patrimonio culturale e grande evento regionale)*

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 1, riconosce la Festa della Varia di Palmi - già inserita nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, nell'ambito della Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, indicata dall'UNESCO come modello, esempio e fonte di ispirazione - quale patrimonio culturale e grande evento regionale da sostenere, promuovere, valorizzare e salvaguardare.

**Art. 3**

*(Misure di salvaguardia, tutela, promozione e valorizzazione)*

1. La Regione Calabria, nei limiti delle disponibilità esistenti a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie, concorre alla promozione, valorizzazione e salvaguardia della Festa della Varia di Palmi attraverso:
  - a) iniziative di studio e ricerca sulla salvaguardia, tutela e valorizzazione concordate con la comunità di riferimento;
  - b) progetti specifici di salvaguardia, tutela, valorizzazione e trasmissione;
  - c) iniziative di carattere culturale, come conferenze, mostre, convegni, interventi coordinati col mondo della scuola;
  - d) iniziative di divulgazione dei caratteri e delle qualità che la connotano, mediante attività di promozione televisiva, partecipazione a fiere ed eventi di promozione culturale e turistica nazionali e internazionali, realizzazione di appositi documentari e filmati;
  - e) progetti di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale rappresentato dalla Festa della Varia di Palmi proposti dal Comune di Palmi.
2. Gli interventi di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere proposti ed effettuati direttamente dal Comune di Palmi, previa presentazione di una istanza da indirizzare al Presidente della Regione Calabria, entro il 31 marzo di ogni anno, contenente la relazione illustrativa delle iniziative proposte e predisposte secondo un processo caratterizzato dalla

più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, secondo i principi della Convenzione Unesco del 2003 e le sue direttive operative, al fine di coinvolgerli attivamente nell'opera di tutela e salvaguardia.

3. Il programma degli interventi indicati dal comma 1 è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Comitato scientifico istituito dall'articolo 4, sulla base delle risorse a disposizione.
4. Sul sito istituzionale della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è istituita una specifica sezione, denominata Festa della Varia di Palmi, dove sono indicate le attività di promozione, valorizzazione e salvaguardia e sono pubblicizzate le iniziative promosse e realizzate ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 4**

*(Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Festa della Varia di Palmi)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la Direzione generale dell'Assessorato al Turismo e Marketing Territoriale e la Direzione generale dell'Assessorato alla Cultura, il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Festa della Varia di Palmi, che, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale delle strutture e delle risorse dei suddetti assessorati.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nelle materie oggetto della presente legge, la cui partecipazione è a titolo gratuito. Un componente è designato dalla Direzione generale dell'Assessorato al Turismo e Marketing Territoriale e uno è designato dalla Direzione generale dell'Assessorato alla Cultura.
3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e dura in carica tre anni. Nella prima seduta, nell'ambito dei suoi componenti, il Comitato scientifico provvede alla nomina del Presidente.
4. Al Comitato di cui al comma 1 è attribuito il compito di approvare il programma degli interventi di cui all'articolo 3.
5. Rientra, altresì, tra i compiti del Comitato di cui al comma 1 la valutazione della rispondenza delle iniziative proposte dal Comune di Palmi con la relazione illustrativa di cui al comma 2 dell'articolo 3, ai principi della Convenzione Unesco del 2003 e alle sue direttive operative.
6. Il Comitato, inoltre, nell'espletamento dei compiti fissati dalla presente legge, laddove rilevi la non rispondenza di una o più iniziative tra quelle contenute nella relazione illustrativa, invita il Comune di Palmi a rideterminarne i contenuti entro i successivi quindici giorni sulla base dei rilievi sollevati. La mancata ottemperanza è causa di esclusione della singola iniziativa proposta.

#### **Art. 5**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

**Art. 6**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.